

I.I.S. Liceo "V. Fardella - L. Ximenes"

Scientifico - Classico - Coreutico

di Trapani

Regolamento d'Istituto

Il presente regolamento, adottato dal Consiglio d’Istituto giusta delibera n. 10 del 13 Dicembre 2016 e modificato giusta delibera n. 31 del 29 Dicembre 2022 e giusta delibera del 29 Ottobre 2025, recepisce lo spirito e le disposizioni del D.P.R. 249/1998 – Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria – modificato dal D.P.R. 235/2007 e dal successivo D.P.R. n. 134 dell’8 agosto 2025.

Il presente regolamento è integrato dal Piano e dal Regolamento della Didattica digitale integrata (D.D.I.), adottati dal Consiglio di Istituto nel Dicembre 2020, che sono allegati al presente regolamento di cui fanno parte integrante.

PARTE PRIMA

NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI

Art. 1 Rispetto delle persone e dei locali scolastici

1. Gli alunni sono tenuti a presentarsi a scuola con un abbigliamento rispettoso dei compagni, degli insegnanti e dell’istituzione e forniti di tutto il materiale scolastico.
2. Gli alunni devono mantenere un comportamento rispettoso delle persone e delle cose, consono all’ambiente e alle finalità della scuola.
3. Gli alunni devono rispettare e salvaguardare tutte le strutture e le dotazioni scolastiche, evitando di provocare danni a cose e persone.
4. Gli alunni usufruiscono delle biblioteche, dei laboratori e degli impianti sportivi secondo le disposizioni specifiche emanate dal Dirigente Scolastico.

Art. 2 Ritardi ed uscite anticipate

1. Gli alunni dovranno trovarsi in classe entro l’orario stabilito dai competenti Organi Collegiali e comunicato all’inizio dell’anno scolastico.
2. Gli alunni ritardatari saranno ammessi in classe entro e non oltre dieci minuti dall’orario d’ingresso.
3. Dopo dieci minuti dall’orario d’ingresso le porte di tutte le sedi saranno chiuse e agli studenti ritardatari sarà consentito l’accesso cinque minuti prima dell’inizio della seconda ora;
4. Gli ingressi alla seconda ora saranno autorizzati, per gli alunni minorenni, da uno dei docenti collaboratori/fiduciari di plesso su richiesta motivata dei genitori. Nei casi in cui non sia giustificato direttamente dal genitore, il ritardo dovrà essere giustificato tramite il registro elettronico.
5. Eventuali richieste di uscite anticipate saranno autorizzate da uno dei collaboratori/fiduciari per eccezionali e motivate ragioni, dietro richiesta personale, per i minori, degli esercenti la potestà genitoriale.
6. Gli ingressi a seconda ora e le uscite anticipate, se complessivamente superiori a sei per quadri mestre, avranno una ricaduta sul voto di comportamento e sul credito scolastico.

7. Gli studenti non possono mai lasciare l'istituto senza autorizzazione.

Art. 3 Regolamentazione della pratica delle Scienze Motorie

1. Lo spostamento degli alunni dalla scuola agli impianti sportivi e viceversa ha luogo, di norma, a mezzo pullman in presenza degli insegnanti di Scienze Motorie.
2. In mancanza del servizio pullman gli alunni possono effettuare uscite didattiche (es. trekking urbano) opportunamente pianificate.

Art. 4 Assenze e giustificazioni

1. Le assenze saranno registrate dal docente della prima ora di lezione.
2. Le assenze vanno giustificate tramite registro elettronico, seguendo la procedura illustrata sul sito web della scuola (sezione Famiglie/Alunni).
3. Per le assenze superiori a dieci giorni, dovute a motivi di salute, in riferimento alla normativa vigente (art.3 della legge regionale n. 13 del 19 luglio 2019 e del d.d.l. n. 476/2019), è obbligatorio esibire la certificazione medica, da presentare il giorno del rientro in classe al docente della prima ora e inviarne copia all'Istituto, che escluda ogni pericolo di contagio, unitamente alla giustificazione sul registro elettronico. Gli alunni che risultino assenti dalle lezioni per gravi motivi di salute, terapie e/o cure programmate, dovranno far pervenire la documentazione giustificativa agli uffici di segreteria entro e non oltre 10 gg. dalla data del loro rientro a scuola, al fine di procedere ad un corretto conteggio delle assenze complessive.
4. Le assenze superiori a 7 giorni, non dovute a motivi di salute, dovranno essere giustificate con una dichiarazione dell'esercente la potestà genitoriale, che ne indichi la motivazione.
5. Nei casi di assenza collettiva di istituto e/o di classe, l'esercente la potestà genitoriale dovrà dichiarare (nello spazio "informazioni aggiuntive" del R.E. dedicato alla giustificazione dell'alunno) di esserne informato, a meno che l'assenza non sia imputabile a motivi di salute e/o di famiglia.
6. L'alunno che non abbia giustificato verrà ammesso con riserva e dovrà giustificare entro il giorno seguente. Di ciò sarà presa nota sul registro elettronico, che consentirà di rilevare agevolmente l'eventuale ripetersi del fenomeno.
7. Gli alunni maggiorenni potranno giustificare autonomamente. Nel caso di frequenti assenze, sarà data tempestiva comunicazione alle famiglie.

Art. 5 Vigilanza

Per la vigilanza sugli alunni durante l'ingresso, la permanenza a scuola e al momento dell'uscita, valgono le seguenti norme:

1. Gli alunni entrano a scuola nei cinque minuti che precedono le lezioni; il personale docente dovrà trovarsi in classe cinque minuti prima dell'orario di ingresso fissato all'inizio dell'anno scolastico.

2. Durante l'intervallo delle lezioni (ricreazione), della durata di dieci minuti tra la 3° e la 4° ora, i docenti in servizio alla 3° ora (I quadrimestre) e alla 4° ora (II quadrimestre) vigilano sul comportamento degli alunni.
3. Al termine delle lezioni, la vigilanza degli alunni in uscita è affidata al personale in servizio.

Art. 6 Divieti

1. DIVIETO DI FUMO

In considerazione dell'interesse principale alla tutela della salute di tutti coloro che frequentano la scuola, fumatori e non fumatori, il divieto di fumo non deve essere inteso puramente con un carattere coercitivo e repressivo, quanto piuttosto con una connotazione educativa che si inquadra nell'ambito di un più generale obiettivo di prevenzione dalle dipendenze e di una formazione a sani e corretti stili di vita. In quest'ottica, pertanto, ci si prefigge di tutelare la salute di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, non solo in forma di repressione del fenomeno del fumo, ma soprattutto con la realizzazione di momenti di attività informative ed educative, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute previsto nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), per contribuire a diffondere la consapevolezza dei gravi rischi connessi all'esposizione al fumo.

Allo scopo di fare della scuola un motore di educazione alla legalità e di condivisione di regole destinate a garantire la civile convivenza democratica, si dispone quanto segue:

- a) è vietato fumare in tutti i locali dell'istituzione scolastica (art. 4 del DL 104/2013, convertito in L. 128/2013). Il divieto di fumo è esteso anche nei vani di transito, nei servizi igienici e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto, in tutte le sue sedi. È altresì vietato nei locali di cui sopra e nelle aree all'aperto di pertinenza della scuola l'utilizzo di sigarette elettroniche. Il presente divieto è rivolto, con effetti obbligatori, a tutto il personale, agli alunni dell'Istituto e a chiunque ne frequenti a qualsiasi titolo e anche per un tempo limitato, locali e pertinenze.

- b) È vietato uscire dai cancelli della scuola per fumare durante l'orario scolastico.

Il Dirigente Scolastico, responsabile dell'osservanza del divieto, si avvarrà per la vigilanza di docenti e personale ATA, denominati responsabili Preposti, cui spetterà rilevare le violazioni.

Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l'obbligo di vigilare e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili Preposti individuati dal Dirigente Scolastico. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella vigilanza, durante l'intervallo.

Nei casi di violazione del divieto, i responsabili Preposti procederanno alla contestazione previo accertamento della violazione e con la redazione del relativo verbale.

L'infrazione al divieto di fumo e di utilizzo delle sigarette elettroniche è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo, come stabilito dalla Legge 11 novembre 1975, n. 584, modificato dall'art. 52, comma 20 della Legge 448 del 28 dicembre 2001, va da un minimo di € 27,50 a un massimo, in caso di recidiva, di € 275,00. I Preposti applicheranno al trasgressore la sanzione minima, in caso di recidiva gradueranno la sanzione fino ad arrivare alla sanzione massima. In quest'ultimo caso, i dipendenti e gli alunni dell'Istituto, oltre alle sanzioni pecuniarie, potranno essere sottoposti a procedimenti disciplinari.

2. DIVIETO DI UTILIZZO DEL CELLULARE IN CLASSE

Vista la Disposizione Ministeriale Prot.n.3392 del 16/06/2025 concernente il divieto dell'uso dei telefoni cellulari e dei dispositivi elettronici personali durante l'orario scolastico a partire dal 1° settembre 2025, gli alunni all'ingresso in Istituto dovranno depositare gli smartphone e altri dispositivi elettronici affini nei propri zaini, rigorosamente spenti.

Il divieto di utilizzo è valevole per tutto il tempo di permanenza degli studenti all'interno dei locali dell'Istituto, in tutte le attività didattiche, ricreative e di interscambio tra le lezioni.

Le eventuali comunicazioni urgenti con l'esterno dovranno avvenire attraverso i canali istituzionali. (apparecchi telefonici della scuola).

L'impiego degli altri dispositivi tecnologici e digitali a supporto dell'innovazione dei processi di insegnamento-apprendimento, come pc e tablet, sarà consentito unicamente su indicazione del docente, con esclusiva finalità didattica, in momenti ben definiti e con modalità prescritte dall'insegnante.

Si evidenzia che la scuola non dispone di risorse né di spazi adeguati a custodire in sicurezza centinaia di dispositivi. Pertanto, questa Istituzione scolastica non si assumerà nessuna responsabilità in caso di smarrimento, furto o danneggiamento dei telefoni cellulari o di altri dispositivi per qualunque ragione portati all'interno delle pertinenze scolastiche.

In caso di utilizzo improprio o non autorizzato del telefono cellulare e/o degli strumenti assimilabili, verranno applicate le seguenti sanzioni che incideranno sul voto di comportamento.

- a) Richiamo verbale con annotazione sul registro elettronico visibile alla famiglia dell'alunno (annotazioni giornaliere alunno);
- b) Nota disciplinare con annotazione sul registro elettronico visibile alla famiglia dell'alunno (note disciplinari alunno);
- c) In caso di episodi reiterati, allontanamento dalle lezioni della durata di due giorni mediante convocazione del cdc straordinario.

3. ALLONTANAMENTO DALL'AULA

Gli alunni non dovranno allontanarsi dall'aula nel breve intervallo tra la fine di una lezione e l'inizio della successiva, nonché durante l'attesa di una eventuale supplenza.

Durante le lezioni gli alunni potranno lasciare l'aula solo se autorizzati dal docente, possibilmente uno per volta.

4. PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DI IMMAGINI, VIDEO O FOTO SU MEZZI INFORMATICI

Non è consentito, all'interno della scuola o durante le attività didattiche in ambiente extrascolastico, acquisire mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici, momenti della vita scolastica, quali immagini, filmati o registrazioni vocali, nonché diffondere registrazioni video/audio o altro materiale lesivo della dignità della persona su qualunque mezzo informatico, social network, o più generalmente in rete. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o

documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti e nel rispetto della privacy. Lo studente che si renda responsabile di tali atti sarà oggetto di sanzioni disciplinari, aggravati dall'uso improprio di un dispositivo elettronico generale.

5. PREVENZIONE E CONTRASTO AI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

L'Istituto si impegna ad attivare strategie di prevenzione di ogni forma di violenza per arginare comportamenti a rischio determinati, in molti casi, da condizioni di disagio sociale non ascrivibili solo al contesto educativo scolastico, ivi compresi i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, esercitato attraverso l'uso improprio dei social network (diffusione di foto, immagini denigratorie, video ecc.; tendenti a mettere a disagio, in imbarazzo o a escludere). Nell'ambito dell'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet, si impegna a prevenire, individuare e combattere il bullismo e il cyberbullismo in tutte le loro forme.

Pertanto:

- a) Tutti gli alunni hanno il diritto ad un sicuro ambiente di apprendimento e tutti devono imparare ad accettare e rispettare differenze di cultura e di personalità.
- b) Qualsiasi atto di bullismo o cyberbullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente.
- c) Gli alunni devono conoscere e rispettare le regole basilari, per rispettare gli altri, attenzionando le comunicazioni inviate (email, sms, mms).
- d) Il Collegio dei docenti promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con le altre scuole della rete, per la prevenzione del fenomeno.
- e) I Consigli di Classe:
 - pianificano attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
 - favoriscono un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie;
 - propongono progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

PARTE SECONDA

VIAGGI DI ISTRUZIONE

Art. 1

La scuola riconosce ai viaggi di istruzione una precisa valenza formativa, al pari di altre attività didattiche integrative.

I viaggi di istruzione sono, dunque, riconosciuti come attività da computarsi fra i giorni di scuola a tutti gli effetti. Gli studenti che non partecipano ai viaggi di istruzione sono tenuti a frequentare la scuola.

Tutte le attività sopraindicate esigono una preventiva fase progettuale fin dall'inizio dell'anno scolastico; è dunque necessario che il viaggio nasca dalla programmazione condivisa del Consiglio di classe, coerentemente con specifiche esigenze didattiche e in armonia con le linee indicate dal Collegio Docenti.

I viaggi di istruzione vengono programmati e deliberati dagli OO.CC. In casi particolari le visite guidate, che non prevedano pernottamenti, possono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico, su proposta del Consiglio di classe.

Art. 2

I viaggi di istruzione, genericamente denominati, si possono così classificare:

- viaggi di integrazione culturale
- viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo
- visite guidate
- viaggi connessi ad attività sportive
- scambi culturali (con scuole e/o gruppi italiani o esteri)

Art. 3

L'organizzazione dei viaggi di istruzione e la partecipazione degli alunni è subordinata al verificarsi di determinate condizioni. In particolare, la percentuale di adesione degli alunni di una classe non deve essere inferiore al 50 % del totale dei frequentanti.

Art. 4

I viaggi di istruzione possono essere organizzati in Italia e all'estero.

Art. 5

Nel corso di un anno scolastico sono previsti di norma per ciascuna classe viaggi d'istruzione fino ad un massimo di sette giorni.

Art. 6

L'incarico di accompagnatore costituisce modalità particolare di prestazione di servizio. Al fine del conferimento dell'incarico, il Dirigente Scolastico nomina i docenti accompagnatori tra i docenti componenti il Consiglio di Classe e, laddove ciò non fosse possibile per indisponibilità di quest'ultimi, tra i restanti docenti dell'Istituto. Le responsabilità dei docenti accompagnatori sono quelle previste dalla normativa vigente. In particolare la responsabilità consiste nella sorveglianza e nella guida del gruppo affidato a ciascuno, in base al programma di viaggio.

Art. 7

Gli studenti partecipanti ai viaggi d'istruzione e i docenti accompagnatori sono garantiti esclusivamente da polizza assicurativa contro gli infortuni stipulata dall'istituto.

Art. 8

La documentazione da acquisire agli atti della scuola, per essere esibita prontamente ad ogni richiesta dell'organo superiore, è la seguente:

- l'elenco nominativo degli alunni partecipanti distinti per classi di appartenenza;
- le dichiarazioni del consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, se trattasi di alunni minorenni. Le famiglie sono tenute a segnalare tempestivamente eventuali problemi di salute correlati al viaggio proposto;
- l'elenco nominativo degli accompagnatori e le dichiarazioni sottoscritte circa assunzione dell'obbligo della vigilanza;
- il preventivo di spesa e delle disponibilità finanziarie a copertura, con l'indicazione delle eventuali quote poste a carico degli alunni;
- il programma analitico del viaggio;
- la dettagliata relazione che illustra gli obiettivi culturali e didattici delle iniziative;
- ogni certificazione, attestazione o dichiarazione utili ad accertare la sicurezza dell'automezzo utilizzato;
- la delibera dei Consiglio d'istituto.

Art. 9

In casi eccezionali, il docente accompagnatore può disporre, dopo aver avvisato tempestivamente il Dirigente Scolastico, che informerà a sua volta la famiglia, il rientro dell'alunno o degli alunni che saranno stati riconosciuti responsabili di:

- disturbo notturno in albergo o in famiglia;
- allontanamento arbitrario dal gruppo o dalla famiglia;
- atti di violenza nei confronti di terze persone;
- danneggiamento di vario tipo su mezzi di trasporto, negli alberghi, nelle case delle famiglie ospitanti (scambio culturale/stage), nei ristoranti e nei vari luoghi di visita;
- uso di sostanze alcoliche o stupefacenti.

Art. 10

Ogni alunno è tenuto ad osservare le seguenti regole:

- Portare con sé un valido documento d'identità, eventualmente valido per l'espatrio nei casi di viaggi all'estero.
- Portare con sé il tesserino europeo sanitario.
- Portare sempre con sé copia del programma e recapito dell'albergo.
- Anche se è maggiorenne, non allontanarsi per nessun motivo dal gruppo senza esplicita autorizzazione degli accompagnatori.

- Rispettare gli orari e presentarsi puntuale agli appuntamenti della giornata.
- Rispettare le persone, le cose e le abitudini dei luoghi che si visitano
- Non introdurre nelle stanze bevande alcoliche ed oggetti nocivi o pericolosi a qualunque titolo.
- Non fumare in camera.
- Mantenere nei confronti dei vari prestatori di servizi (personale degli alberghi, autisti, guide) un comportamento corretto e rispettoso dell'altrui lavoro.
- Evitare comportamenti chiassosi od esibizionistici.
- Tenere presente che eventuali danni arrecati a persone o cose saranno addebitate al responsabile, se individuato, o all'intero gruppo in caso diverso. Lo studente è inoltre tenuto a considerare il danno di immagine che incidenti di questo tipo arrecano alla scuola e agli studenti che ne fanno parte.

In caso di gravi inosservanze delle regole gli accompagnatori valuteranno il diritto dello studente alla prosecuzione del viaggio d'istruzione e, dopo tempestiva comunicazione alla famiglia, ne verrà immediatamente predisposto il rientro. Le spese di tale rientro saranno a totale carico degli studenti inosservanti, e in caso di alunno minorenne, la famiglia si assumerà totalmente l'onere organizzativo del rientro stesso.

Art. 11

Ai responsabili di azioni scorrette commesse nel corso dei viaggi di istruzione verranno comminate le sanzioni previste dal Regolamento di disciplina, al rientro dal viaggio.

PARTE TERZA

ORGANI COLLEGIALI

1. L'Istituto comunicherà con studenti e genitori nelle sedi istituzionali tramite gli Organi Collegiali. Saranno effettuati incontri direttamente con gli interessati, nelle ore di ricevimento ed in altre occasioni, in orario pomeridiano, dopo la relativa deliberazione del Collegio dei Docenti.
2. La convocazione degli Organi Collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso (non inferiore a giorni cinque) rispetto alla data delle riunioni, tramite lettera diretta ai singoli membri o mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web o all'Albo della scuola. L'avviso di convocazione dovrà indicare il giorno, l'ora, la sede e l'ordine del giorno. Di ogni seduta dovrà essere redatto il verbale.
3. Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività nel tempo, sulla base delle proprie competenze, in forma coordinata con gli altri Organi Collegiali.
4. Il Consiglio di Classe è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, escludendo dal computo il Presidente.
5. Il Collegio dei Docenti è convocato secondo le modalità stabilite dall'articolo 7, comma 4 D.LGS. n. 297 del 16.04.1994.
6. La prima convocazione del Consiglio di Istituto è disposta dal Dirigente Scolastico.
7. Nella prima seduta, il Consiglio di Istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del consiglio stesso, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto ed è condizionata dalla presenza della metà più uno dei componenti in carica.
8. Il Presidente del Consiglio di Istituto dispone la convocazione dell'Organo Collegiale.
9. La pubblicazione degli atti del Consiglio di Istituto, che contiene il testo delle deliberazioni adottate, deve avvenire, mediante affissione all'albo, entro il termine di otto giorni dalla seduta.
10. Le Assemblee di Classe sono consentite, come per legge, con cadenza mensile e con un criterio rotatorio sia per i giorni sia per le ore di lezione, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.
11. Le Assemblee di Istituto si svolgeranno con la partecipazione di tutti gli alunni secondo le disposizioni vigenti; di esse dovrà essere redatto apposito verbale da consegnarsi in Presidenza.
12. È consentito ai genitori e agli alunni di riunirsi, in ore non di lezione, nei locali dell'Istituto, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, per discutere argomenti di particolare rilevanza, attinenti alle problematiche dell'Istituto e/o del territorio.
13. Nell'ottica di favorire le forme di associazione tra ex docenti, ex allievi ed ex genitori dell'Istituto è consentito anche a tali soggetti, previa l'autorizzazione del Dirigente Scolastico e con le limitazioni di cui al precedente articolo, l'utilizzo dei locali scolastici.

PARTE QUARTA

STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

*dal DPR n. 249 del 24 giugno 1998 e successive modifiche
(DPR n. 235 del 21 novembre 2007 e DPR n. 134 dell'8 agosto 2025)*

Art. 1 Vita della comunità scolastica

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale e forma di violenza.

Art. 2 Diritti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, stabiliscono con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di

criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
7. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
 - b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
 - e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
8. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe e di istituto.
9. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 Doveri

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative, di comportamento (vedi parte I) e di sicurezza dettate dal presente Regolamento di istituto.
5. Al momento del loro ingresso in istituto e per tutto il tempo di permanenza nei locali di pertinenza, gli studenti sono tenuti a depositare gli smartphone e altri dispositivi elettronici affini nei propri zaini, rigorosamente spenti.
6. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, le dotazioni tecnologiche e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
7. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
8. Si ribadisce, come previsto dalla normativa vigente, il divieto di fumo nei locali di pertinenza della scuola, comprese le aree all'aperto e le scale antincendio.

Art. 4 Disciplina (modificato dal DPR n. 235/2007 e dal DPR n. 134/2025)

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalle lezioni sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalle lezioni può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori.
9. 8-bis. Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività di cui al primo periodo.
8-ter. Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività di cui al primo periodo, si svolgono presso le strutture ospitanti con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, individuano le figure referenti per la realizzazione di tali attività nell'ambito del personale scolastico. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.
- 8-quater. In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti di cui al comma 8-ter, dovuta all'inidoneità delle stesse, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica.
- 8-quinquies. Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità di cui al comma 5.
- 8-sexies. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
10. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.
11. 9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento

responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

- 9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile.
12. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
 13. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

PARTE QUINTA

MANCANZE E SANZIONI

I comportamenti e le relative sanzioni, strettamente connessi ai doveri elencati nell'art. 3 della parte terza del presente Regolamento, che configurano mancanze disciplinari degli studenti, sono così di seguito individuati:

a) Per mancanza ai doveri scolastici di cui all'art. 3 parte terza, per negligenza abituale e per assenza ingiustificata, nonché per la violazione di norme comportamentali sancite dal regolamento d'Istituto si infliggono le seguenti sanzioni:

1. richiamo verbale, da parte del Docente o del Dirigente Scolastico;
2. nota sul registro di classe;
3. avvertimento da parte del Docente o del Dirigente Scolastico tramite comunicazione scritta alla famiglia;
4. allontanamento dalle lezioni
5. allontanamento dalla scuola.

Nel rispetto dei principi sopra enunciati, la sanzione di cui al punto 1 potrà essere irrogata esclusivamente nei casi di lieve entità. Il richiamo, considerate le finalità contenute nello Statuto, si configura come momento precedente alla sanzione.

L'allontanamento dalla lezione può essere comminato solo in casi di necessità ed a fronte di gravi turbative ed intemperanze nei confronti degli insegnanti e della classe. L'allontanamento può essere disposto solo nel corso della lezione e irrogato dal Dirigente Scolastico, su richiesta dell'insegnante, previo accertamento dei fatti contestati.

In caso di utilizzo improprio o non autorizzato del telefono cellulare e/o degli strumenti assimilabili, verranno applicate le seguenti sanzioni così come elencate nell'art. 6 comma 2 del presente regolamento.

b) Per rilevanti gravi e reiterati fatti che turbino il regolare andamento dell'istituto, sulla base dei principi enunciati (offese alle istituzioni, oltraggio all'Istituto e a tutte le componenti scolastiche, infrazioni che assumono caratteristiche di reato ecc.) comprese gravi e reiterate infrazioni di cui ai commi 4 e 5 del già citato art. 3 parte terza, si infliggono le seguenti punizioni:

1. allontanamento dalla scuola fino ad un massimo di cinque giorni;
2. allontanamento dalla scuola fino ad un massimo di quindici giorni.

c) Nei casi sopra elencati, qualora concorrono circostanze attenuanti ed avuto riguardo alla precedente condotta ed alla situazione personale dello studente, può essere inflitta la sanzione di grado inferiore.

d) Nei casi di recidiva, qualora le mancanze assumano particolare gravità o abbiano carattere collettivo, o siano stati commessi reati, o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, anche in deroga di quanto previsto al punto b) la durata dell'allontanamento è commisurata

alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo e può essere inflitta la sanzione di allontanamento dalla scuola per un periodo superiore ai quindici giorni.

e) Allo studente è sempre concessa la possibilità di convertire la sanzione inflitta in attività in favore della comunità scolastica. Tali attività saranno individuate e determinate, previo parere dell’Organo Collegiale competente alla irrogazione della sanzione. La decisione definitiva sarà, comunque, assunta dal Dirigente Scolastico che dovrà valutarne l’effettiva utilità.

f) Le attività in questione potranno svolgersi:

1. in biblioteca,
2. nel ripristino della completa agibilità di locali danneggiati e di spazi deturpati, ove ciò sia possibile e dopo aver informato i genitori,
3. in servizio di custodia dei beni.

g) Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dall’Istituto sono sempre adottati dall’Organo collegiale competente. Tale organo può anche valutare l’opportunità di comminare la sanzione dell’allontanamento prevedendo la frequenza delle lezioni.

h) Nei periodi di allontanamento è previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori curato dal Docente coordinatore di classe e tale da preparare il rientro a scuola.

i) Durante gli esami di stato conclusivi del ciclo di studi secondari i provvedimenti relativi ad eventuali mancanze sono di competenza della Commissione di Esame.

PARTE SESTA

ORGANI COMPETENTI ALL'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Sulla base di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 5 del D.P.R. 249/1998 e norme richiamate, per le punizioni disciplinari agli alunni sono competenti:

A. *il Docente*

1. richiamo verbale;
2. nota sul registro di classe;
3. avvertimento tramite comunicazione scritta alla famiglia;
4. richiesta di allontanamento trasmessa al Dirigente Scolastico.

B. *il Dirigente Scolastico*

1. richiamo verbale;
2. nota sul registro di classe
3. avvertimento tramite comunicazione scritta alla famiglia
4. allontanamento dalle lezioni, su richiesta motivata dell'insegnante.

Riguardo al punto B.4 la procedura è la seguente: l'insegnante trasmette al Dirigente scolastico una nota motivata con richiesta di sanzione, l'allievo viene accompagnato da un collaboratore scolastico nell'ufficio del Dirigente Scolastico. Sentito l'alunno, il dirigente provvede all'erogazione della sanzione con relativa comunicazione alla famiglia.

C. *il Consiglio di Classe*

1. allontanamento dalla scuola da uno a quindici giorni.

Le decisioni del consiglio di classe sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Dirigente Scolastico.

Contro le deliberazioni del Consiglio di classe relative all'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, lo studente può presentare ricorso al C.S.A. entro trenta giorni dal ricevimento della sanzione in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 328 comma 4 del D.L. n. 297 del 16/04/1994.

D. *la Giunta Esecutiva*


1. allontanamento dalla scuola oltre i quindici giorni.

La Giunta Esecutiva dovrà in ogni caso, prima dell'erogazione della sanzione sentire il parere dell'Organo di Garanzia.

E. E' istituito un *Organo di Garanzia* interno formato dal Dirigente Scolastico, un docente, un alunno e un genitore. Questi saranno annualmente designati in seno ai componenti eletti del Consiglio d'Istituto e saranno confermabili. L'Organo di Garanzia, ai sensi di quanto disposto dal DPR 249/1998, decide, su richiesta degli studenti, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Mancanze e sanzioni

Natura della mancanza	Sanzioni disciplinari	Organo competente ad infliggere la sanzione
<ul style="list-style-type: none"> • Ritardi • Assenze ingiustificate • Mancanza del materiale didattico occorrente • Non rispetto delle consegne a casa • Non rispetto delle consegne a scuola • Disturbo delle attività didattiche 	<ul style="list-style-type: none"> • Richiamo verbale, da parte del Docente o del Dirigente Scolastico; • Nota sul registro elettronico; avvertimento da parte del docente o del Dirigente Scolastico tramite comunicazione scritta alla famiglia; • in caso di reiterazione, ammonizione del Dirigente scolastico; • Allontanamento dalle lezioni; • Allontanamento dalla scuola fino a tre giorni. 	Docente Dirigente scolastico Coordinatore del C.d.C. Consiglio di classe
<ul style="list-style-type: none"> • Tenere il telefonino o altri apparecchi elettronici accesi • Divieto di fumo 	<ul style="list-style-type: none"> • Richiamo verbale, da parte del Docente; • Nota sul registro elettronico; • Allontanamento dalla scuola fino a tre giorni. 	Docente Dirigente scolastico
<ul style="list-style-type: none"> • Sporcare l'ambiente scolastico • Danneggiare materiali, arredi e strutture 	<ul style="list-style-type: none"> • Richiamo verbale, da parte del Docente o del Dirigente Scolastico; • Nota sul registro elettronico; • Allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni (la sanzione può essere eventualmente commutata con richiesta della riparazione del danno o con attività a favore della comunità scolastica); • Pagamento del danno o pulizia degli ambienti 	Docente Dirigente scolastico Consiglio di classe
<ul style="list-style-type: none"> • Linguaggio irriguardoso e offensivo verso gli altri • Violenze psicologiche verso gli altri • Violenze fisiche verso gli altri 	<ul style="list-style-type: none"> • Richiamo verbale, da parte del Docente o del Dirigente Scolastico; • Nota sul registro elettronico; • Allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni (la sanzione può essere eventualmente commutata con richiesta della riparazione del danno o con attività a favore della comunità scolastica); • Esclusione dalle attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola (viaggi d'istruzione, stages, ecc.); 	Docente Dirigente scolastico Consiglio di classe
<ul style="list-style-type: none"> • Reati e compromissione dell'incolumità delle persone (furti, rapine, percosse, intimidazioni, vendite abusive) • Danni a strutture, infissi ed impianti 	<ul style="list-style-type: none"> • Allontanamento dalla scuola per un periodo superiore ai quindici giorni; • Allontanamento dalla scuola con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi. 	Giunta esecutiva



Istituto d'Istruzione Superiore “L.S.V. Fardella - L.C.L. Ximenes” Trapani



Sede: Via G. Garibaldi n.83 - 91100 Trapani
Tel.: 0923 23903 - Fax: 0923 21354 - Mail: tpis029005@istruzione.it - PEC: tpis029005@pec.istruzione.it
Codice meccanografico: TPIS029005 - Codice fiscale: 93072120814 - Codice univoco: UFXSCO
Codice meccanografico Liceo Scientifico: TPPS02901G - Codice meccanografico Liceo Classico: TPPC02901C
Liceo Scientifico - Classico - Coreutico

REGOLAMENTO DEL LICEO COREUTICO

(Allegato al Regolamento di Istituto)

Il presente regolamento, a integrazione del Regolamento di Istituto, precisa alcuni comportamenti che favoriscono lo svolgimento armonioso delle attività artistiche nella danza e in tutte le altre discipline.

ORARIO DI INIZIO E FINE DELLE ATTIVITÀ PER ALUNNI E DOCENTI

- Sin dalla prima ora, gli alunni che effettuano le lezioni di danza hanno a disposizione 5 minuti per prepararsi prima dell'ingresso in sala e il personale docente di danza e/o musica in servizio si occuperà della sorveglianza. Al termine delle lezioni di danza gli alunni necessitano di 10 minuti per prepararsi e rinfrescarsi prima di iniziare le lezioni successive.

MODULISTICA

- All'atto dell'iscrizione definitiva, dovrà essere consegnato presso la Segreteria dell'Istituto il certificato medico sportivo di sana e robusta costituzione fisica con elettrocardiogramma che attesti l'idoneità fisica alla pratica quotidiana delle Tecniche della danza classica e contemporanea.

SALUTE DELLO STUDENTE

- Genitori e studenti si impegnano a comunicare prontamente alla Segreteria e ai docenti delle discipline, anche nel corso dell'anno scolastico qualora fosse necessario, ogni informazione in merito allo stato di salute dello studente, nonché ad ogni suo eventuale problema, depositando presso la Segreteria dell'Istituto copia della certificazione medica.

- Gli alunni possono occasionalmente e per motivi di indisposizione lieve non partecipare al lavoro pratico solo dietro presentazione, al docente, di una giustificazione scritta e firmata da un genitore. Gli alunni che presentano invece problemi di salute che impediscano loro la frequenza attiva alle lezioni per un periodo prolungato, devono presentareesonero (anche parziale) allegando certificato medico che indichi l'esatto periodo di astensione dal lavoro pratico. In entrambi i casi gli alunni parteciperanno comunque alle lezioni e svolgeranno attività di prelievo e/o consegna del materiale, compiti di controllo, assistenza e lavori in collaborazione con l'insegnante che potrà valutare queste attività. A ciascun alunno, infine, si richiede non solo di osservare il presente regolamento, ma anche di segnalare al proprio insegnante qualunque tipo di infortunio, anche lieve. Al riguardo, qualora fosse necessario il ricorso al Pronto Soccorso, è obbligatorio presentare in segreteria, entro 24 ore, il certificato rilasciato dall'ospedale per poter avviare ed esplicare le procedure assicurative. Il docente in servizio nell'ora in cui si verifica l'infortunio ha il compito di redigere una relazione scritta sull'accaduto.

ACCONCIATURA E ACCESSORI DURANTE LE LEZIONI DI DANZA

- Per i ragazzi non sono ammessi tagli di capelli particolari, per le ragazze i capelli devono essere sempre rigorosamente raccolti: con lo chignon, eseguito a regola d'arte già dalla mattina, per la danza classica, con la coda/treccia per la danza contemporanea. Si precisa inoltre che è necessario pettinarsi nello spogliatoio o in bagno ed è severamente vietato utilizzare altri spazi.
- Non è ammesso indossare orecchini, bracciali, orologi, collane, piercing ecc. durante le lezioni di danza.
- Se possibile, evitare l'uso di occhiali da vista. È preferibile l'utilizzo di lenti a contatto.
- Non sono ammesse unghie lunghe e colorate.
- Non sono ammessi, zaini e scarpe da passeggio all'interno dell'aula di danza e il docente di danza e/o pianista accompagnatore avrà cura di verificare che le uscite siano tenute costantemente sgombre per consentire il passaggio.

ABBIGLIAMENTO IN SALA DI DANZA

- Per le lezioni di danza classica è ammesso indossare soltanto: body, pantacollant e mezze punte per i maschi (divisa del corso); calze rosa integre e senza riga, body e

gonnellino per le femmine (divisa del corso), scarpette da mezza punta/punta. Durante l'inverno è ammesso indossare in sala la tuta o eventualmente abbigliamento concordato con i docenti.

- Per le lezioni di danza contemporanea è ammesso indossare gli indumenti concordati con il docente.
- È opportuno avere cura dell'igiene personale (anche per quanto riguarda gli indumenti).

CAMBIO DI AULA

- Tutti gli spostamenti degli alunni da un'aula all'altra si svolgeranno nel rispetto delle regole di convivenza e condivisione degli spazi comuni.

RISPETTO DELLE AULE DI DANZA, DEGLI SPOGLIATOI E DEI LOCALI DELL'ISTITUTO

- È vietato attraversare le aule di danza con calzature da esterno.
- Le aule e gli spogliatoi vanno lasciati puliti e ordinati.
- La scuola e il personale non ha nessuna responsabilità sugli effetti personali lasciati nelle aule e negli spogliatoi.
- Non è consentito appoggiarsi ai pianoforti, armadi o toccare suppellettili di proprietà dell'Istituto.
- Nel caso in cui le ore di danza si svolgano alla terza e alla quarta ora, al fine di non interrompere l'esercizio fisico durante la ricreazione è permesso concedere un break all'inizio della terza ora o alla fine della quarta.

*(elaborato dal Collegio dei docenti il 28 ottobre
2025 e approvato dal Consiglio d'Istituto il 29
ottobre 2025)*

Istituto d'Istruzione Superiore
Liceo Scientifico "V. Fardella" – Liceo Classico "L. Ximenes"
Via Garibaldi, 83 Trapani – Tel. 092323903 – Fax 092321354
C.F. 93072120814 – C.M. TPIS029005
e-mail TPIS029005@istruzione.it – TPIS029005@pec.istruzione.it
www.liceofardellaximenes.edu.it

